

Controversia tributaria sull'assoggettamento a IVA dei premi ippici

Cass. Sez. Trib. 20 aprile 2026, n. 10319 ord. - De Rosa, pres.; Taraschi, est. - Agenzia delle Entrate (avv. gen. Stato) c. Sc.Gr. (*Conferma Comm. Trib. reg. Puglia 31 luglio 2020*)

Imposte e tasse - Allevamento di cavalli da corsa - Premi ippici - IVA - Soggetto non iscritto nell'elenco UNIRE - Non è soggetto passivo.

(*Omissis*)

FATTO

1. Sc.Gr. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, l'avviso di accertamento n. Omissis/2012 e l'atto di contestazione n. Omissis/2012, relativi all'anno d'imposta 2007, l'avviso di accertamento n. Omissis/2012 relativo all'anno d'imposta 2008, l'avviso di accertamento n. Omissis/2012 relativo all'anno d'imposta 2009 e l'avviso di accertamento n. Omissis/2012 relativo all'anno d'imposta 2010.

Con tali atti l'Agenzia delle entrate - sulla base del p.v.c. del 07/03/2012 da cui era emerso che il contribuente, oltre all'attività agricola dichiarata, svolgeva anche l'attività di allevamento di cavalli da corsa - aveva ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, l'Iva dovuta sui premi corrisposti dall'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) per i risultati conseguiti nelle gare ippiche, irrogando le sanzioni previste per l'omessa tenuta delle scritture contabili e della documentazione riferita all'attività di allevamento di cavalli da corsa.

La CTP accoglieva il ricorso, assumendo che "Il ricorrente ha legittimamente operato perché l'UNIRE non ha preteso la regolare fattura a fronte delle provvidenze erogate sulla insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'elenco con la conseguenza della non imponibilità delle somme versate".

2. L'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale rigettava il gravame, assumendo che, non essendo il contribuente iscritto nell'apposito elenco dell'UNIRE, lo stesso non era tenuto al versamento dell'Iva sui premi conseguiti, né alla redazione della relativa contabilità.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandosi a due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 19/03/2026.

DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 44 della legge n. 342/2000, come modificato dalla legge n. 244/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto illegittima l'applicazione dell'Iva sulle provvidenze erogate dall'UNIRE, sebbene il contribuente svolgesse attività di allevamento di cavalli da corsa che, non rientrando nel reddito agrario, era tassabile quale reddito da attività commerciale.

Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'allevamento di cavalli da corsa non rientra nell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., in quanto la stessa richiede specifiche cognizioni tecniche che esulano del tutto dalle conoscenze del comune agricoltore.

Pertanto, non era dirimente la mancata iscrizione del contribuente all'UNIRE, in quanto, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 342/2000, sono imponibili con l'aliquota ordinaria i premi UNIRE corrisposti a soggetti proprietari di almeno cinque cavalli da corsa iscritti nell'apposito registro tenuto da tale associazione e relativi a manifestazioni organizzate da quest'ultima, che controlla il permanere dei requisiti per l'iscrizione. Nella specie, il contribuente possedeva cavalli registrati presso l'UNIRE, oltre ad adeguate stalle in muratura e legno con 12 box ciascuna, nonché una pista per gli allenamenti, un carrello per il trasporto dei cavalli e dei calessi utilizzati per gli allenamenti, tutti elementi che dimostravano come l'attività principalmente svolta fosse quella di allevamento di cavalli per la partecipazione a gare sportive.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, non essendo tenuto al versamento dell'Iva perché non iscritto nell'apposito registro presso l'UNIRE, non fosse tenuto neppure alla redazione della contabilità inerente alle operazioni da registrare ai fini Iva, con conseguente non debenza delle sanzioni irrogate dall'Ufficio.

In realtà, il contribuente possedeva i requisiti di cui all'art. 44 della legge n. 342/2000, sicché l'esercizio regolare delle corse, attestato dai premi erogati dall'UNIRE, configurava l'obbligo della regolare tenuta della contabilità e, pertanto, giustificava le sanzioni irrogate con gli atti impugnati.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.



3.1 La ripresa a tassazione da parte dell'Ufficio ha riguardato l'Iva non versata sulle somme percepite dal contribuente a titolo di premi corrisposti dall'UNIRE a seguito della partecipazione a gare ippiche dei cavalli da corsa da lui allevati.

Come sostenuto da questa Corte, l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato all'attività agonistica è estraneo all'attività propriamente agraria, in quanto si caratterizza per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento, per la produzione agraria, del terreno, con annesso scuderie, sul quale si svolge e, pertanto, non può essere qualificata come agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo (Cass., Sez. U., 25/11/1993, n. 11648; Cass. 12/02/1981, n. 857; Cass. 03/07/1981, n. 4336).

Ma non è questa la questione rilevante ai fini della decisione.

La CTR, infatti, ha ritenuto che i premi corrisposti dall'UNIRE per la partecipazione alle gare ippiche non fossero assoggettabili ad Iva in quanto il contribuente, pur esercitando l'attività di allevamento di cavalli da corsa, non era iscritto nell'apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE, di cui all'art. 44 della legge n. 342/2000.

Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che "1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni".

La norma è stata poi modificata dall'art. 1, comma 263, della legge n. 244/2007, che ha disposto che ai soggetti iscritti al predetto elenco l'Iva nell'anno seguente si applica con l'aliquota ordinaria sui premi di cui all'art. 3 della legge n. 315/1942, corrisposti dall'UNIRE.

L'imposizione dei premi ippici ai fini Iva presuppone, quindi, la sussistenza dei requisiti previsti da tale norma, in assenza dei quali, invece, i soggetti che percepiscono un premio "al traguardo" per effetto di un determinato risultato non devono assoggettare tale importo a Iva, in quanto il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea, la quale esclude l'esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio, sicché il premio non può essere qualificato come corrispettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e l'Iva non è dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo D.P.R. (in tal senso, Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 550/2021).

Questa Corte ha, infatti, ripetutamente statuito, in tema di Iva in relazione proprio al predetto art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che l'imponibilità delle prestazioni di servizi presuppone la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle stesse, in ragione della sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto (Cass. 09/03/2018, n. 5721).

Inoltre, la circolare n. 207 del 16/11/2000 del Ministero delle Finanze ha chiarito che "L'articolo 44 contiene disposizioni relative alla configurazione del presupposto soggettivo d'imposta, ai fini dell'IVA, in relazione alla attività di impiego di cavalli da corsa in gare organizzate dall'UNIRE. A tale fine è richiesto un parametro di ordine quantitativo, costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'UNIRE. Tali presupposti devono risultare da un apposito elenco, istituito presso l'UNIRE, che consente all'Ente di svolgere compiti di verifica e di controllo. I soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco acquistano, ai fini IVA, la soggettività passiva d'imposta. Sulla base di tale presupposto la norma dispone che detti soggetti applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono ai sensi dell'art. 3 della L. 24 marzo 1942 e successive modificazioni... Si ritiene opportuno precisare che le scuderie di cavalli non iscritte nell'elenco istituito presso l'UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo".

La carenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio trova conferma anche nella giurisprudenza unionale, secondo cui "l'ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude... l'esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio". Pertanto "il premio eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario all'organizzatore di una gara ippica" (Corte giustizia, 10/11/2016, causa C-432/15, Bastova).

3.2 Nel caso di specie, pertanto, era dirimente accertare, ai fini dell'individuazione della soggettività passiva Iva, non se il contribuente svolgesse, con l'allevamento di cavalli da corsa, un'attività d'impresa, anziché agricola, ma se ricorressero i requisiti di cui al citato art. 44.

Su tale questione la CTR ha rilevato, con accertamento in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, che il contribuente non era iscritto nell'elenco tenuto presso l'UNIRE, sicché, difettando uno dei requisiti predetti, i premi percepiti non erano assoggettabili ad Iva, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, atteso che il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.



P.Q.M.
rigetta il ricorso.

(Omissis)

